Da riportare in ogni risposta:

Prot. n. 0089248 - P / GEN / ASUFC

Data 30/05/2022

ACCORDO AGGIUNTIVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI	
DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	
(DRG n. 1037/2021 – Risorse straordinarie)	
Anno 2022	
L'anno 2022, il giorno del mese di in Udine	
TRA	
L'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", di seguito	
Azienda - con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA	
02801610300, in persona del Direttore Generale nonché legale rap-	
presentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giun-	
ta Regionale n. 591 del 21 aprile 2021, dott. Denis Caporale,	
E	
La Struttura sanitaria "Sanitas Friuli" S.r.l. – di seguito Struttura -	
con sede legale in Gorizia (GO), Via Vittorio Veneto, 21 e sede opera-	
tiva sita in Via Taboga, 113/115, C.F./P.I. 01133070316, in persona	
del legale rappresentante p.t.;	
PREMESSO	
1. che con DGR n. 1037 del 02/07/2021 avente ad oggetto "Ac-	
cordo triennale per il periodo 2021-2023, tra la Regione Friuli Venezia	
Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accredi-	
tati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'erogazione per conto	
del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie da parte delle	
strutture private accreditate" l'Amministrazione regionale approva due	
distinti accordi contrattuali (di seguito <b>Accordi regionali</b> ), uno per le	
Pag. 1 di 10	

Case di cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e	
di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accredita-	
te eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;	
che negli Accordi regionali la Regione autonoma Friuli Venezia	
Giulia e le Associazioni rappresentative delle strutture private accredi-	
tate:	
a. individuano l'obiettivo ovvero il concorso degli erogatori privati	
accreditati nel perseguimento dell'obiettivo della limitazione della mo-	
bilità extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa, sia sul	
versante dell'offerta di ricovero sia sul versante dell'offerta di presta-	
zioni ambulatoriali;	
b. espongono gli elementi critici risultanti dall'analisi svolta	
dall'Amministrazione regionale in merito alle branche specialistiche	
maggiormente interessate dal fenomeno della mobilità extraregionale,	
rilevando nel contempo che le stesse sono anche quelle che registra-	
no tempi di attesa non in linea con gli standard nazionali e concluden-	
do che "un corretto approccio alla riduzione delle liste d'attesa possa	
contribuire a ridurre il fenomeno della mobilità regionale"	
c. precisano che le branche specialistiche alle quali è destinato il	
finanziamento della progettualità sono quelle di specialistica ambula-	
toriale individuate nella DGR 1763/2019 e quelle di ricovero le cui cri-	
ticità emergono dalle rilevazioni regionali, specificando, per le sole	
strutture ambulatoriali private accreditate, che le prestazioni ambulato-	
riali erogabili nell'ambito della progettualità sono:	
Pag. <b>2</b> di <b>10</b>	
-	

1) Diagnostica per immagini limitatamente a RMN e TC;	
2) Oculistica chirurgica (cataratta);	
Riabilitazione post intervento;	
d. danno disposizione alle Aziende del SSR e ai privati accreditati	
di definire negli accordi aziendali le prestazioni connesse alla proget-	
tualità e al loro rendiconto al fine avere gli elementi conoscitivi per la	
relativa valutazione d'impatto;	
e. si impegnano ad attivare tavoli di confronto per un'analisi con-	
giunta della reportistica prodotta dalle Aziende sanitarie e ARCS ai fini	
della valutazione dell'efficacia della progettualità e del permanere del-	
le condizioni necessarie alla sua prosecuzione e al suo finanziamento;	
f. attribuiscono alla Regione – sulla base dei dati oggettivi rilevati	
3	
e previo confronto con gli erogatori privati accreditati – la facoltà di	
adottare le azioni necessarie a rimodulare, limitare o sospendere la	
progettualità e il relativo finanziamento;	
3. che in data 12/04/2022 - prot. n. 60813-P/GEN/ASUFC - è sta-	
to sottoscritto l'Accordo annuale 2022, in attuazione a quanto previsto	
dagli Accordi regionali approvati con DGR 1037/2021 e come da	
schema tipo adottato con decreto n. 260/2022 dell'Azienda;	
4. che, con DGR n. 321 dell'11/03/2022, ai sensi dell'articolo 50,	
della I.r. 22/2019, sono state approvate in via definitiva le "Linee an-	
nuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022"	
le quali prevedono per l'annualità 2022 specifiche e aggiuntive risorse	
finanziarie destinate a facilitare "due specifiche linee di attività finaliz-	
Pag. <b>3</b> di <b>10</b>	
- <del> </del>	

zate - cd. "sovraziendali"-, distinte per attività di ricovero e per l'attività	
ambulatoriale, da utilizzarsi per l'acquisto di prestazioni da Strutture	
private accreditate all'interno di accordi contrattuali stipulati in attua-	
zione della DGR n. 1037/2021 allo scopo di recuperare i volumi di	
prestazioni sanitarie oggetto di fuga extraregionale" secondo gli indi-	
rizzi e le direttive del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera	
della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Re-	
gione autonoma Friuli Venezia Giulia;	
5. che con decreto n. 580 del 19/05/2022 l'Azienda ha adottato lo	
schema tipo di Accordo aggiuntivo 2022 con le Case di cura e Struttu-	
re ambulatoriali private accreditate.	
RICHIAMATO in quanto compatibile il contenuto e le specifiche clau-	
sole contrattuali presenti nell'Accordo annuale 2022.	
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono	
il presente Accordo aggiuntivo 2022, avente ad oggetto l'acquisto e	
l'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale	
per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG sulla base	
delle disposizioni contenute nell'apposito paragrafo rubricato "Proget-	
tualità recupero fuga extraregionale e liste d'attesa" dell'Accordo	
triennale 2021-2023 approvato con DGR 1037/2021 e per l'utilizzo del	
finanziamento finalizzato (DGR 321/2022 Linee per la gestione 2022 –	
Linee Sovraziendali n. 48 e 49).	
Articolo 1	
Finalità dell'Accordo	
Pag. <b>4</b> di <b>10</b>	

In conformità e nei limiti delle quote assegnate ad ogni erogato-	
re privato negli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo è fi-	
nalizzato alla riduzione, con particolare riguardo ad alcune individuate	
branche specialistiche in base alle prestazioni analiticamente declina-	
te al successivo art. 3, dei tempi di attesa e della conseguente mobili-	
tà extraregionale (fuga) degli utenti residenti in FVG. Detta finalità vie-	
ne realizzata mediante l'ampliamento dell'offerta di prestazioni di spe-	
cialistica ambulatoriale secondo l'incremento dell'offerta di cui al suc-	
cessivo art. 2.	
Articolo 2	
Oggetto dell'Accordo	
1. La Struttura si impegna ad erogare, nella sede indicata nei	
provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cit-	
tadini regionali, a prescindere dall'Azienda di residenza degli stessi ed	
in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento,	
le prestazioni di cui al successivo art. 3.	
2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento della pro-	
gettualità sono quelle di ricovero le cui criticità emergono dalle rileva-	
zioni regionali e di specialistica ambulatoriale individuate nella DGR	
1763/2019 e, nell'ambito di queste, in particolare, le prestazioni ambu-	
latoriali erogabili sono:	
a. Oculistica chirurgica (cataratta);	
b. Riabilitazione post intervento ortopedico.	
2. Masimazione post intervente ortopodioe.	
La Struttura si impegna a realizzare le prestazioni individuate e	

a programmare la propria attività in modo da garantire	la continuità	
nell'erogazione delle prestazioni. Per le prestazioni di	riabilitazione	
post operatoria la Struttura si impegna a rispettare i d	criteri definiti	
dall'Azienda.		
Articolo 3		
Risorse assegnate		
Le risorse assegnate alla Struttura per l'erogazion	ne delle pre-	
stazioni oggetto del presente Accordo aggiuntivo sono sp	ecificate nel-	
la sotto riportata tabella:		
Tipologie di prestazioni	Anno 2022	
Riabilitazione post-intervento ortopedico:		
codice 93.11.2 "Rieducazione motoria individuale in		
motuleso grave, semplice"		
codice 93.11.4 "Rieducazione motoria individuale in	10.000 €	
motuleso segmentale semplice"		
codice 93.22 "Training deambulatori e del passo"		
Chirurgia oculistica: interventi di cataratta (codice ta-		
riffario 13.41)	175.000 €	
2. La Struttura applica le tariffe del Nomenclatore ta	riffario regio-	
nale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14/09/2018 e succes-		
sive modifiche ed integrazioni, al netto del ticket.		
Articolo 4		
Rendicontazione delle prestazioni		
1. In conformità all'Accordo regionale, le prestazioni di cui all'art. 3		
Dog & di 40		
Pag. <b>6</b> di <b>10</b>		

sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto	
all'utilizzo del finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti delle	
risorse individuate al medesimo art. 3.	
2. La Struttura s'impegna a fornire all'Azienda apposita rendiconta-	
zione analitica delle prestazioni effettuate di cui all'art. 3.	
3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l'Azienda prov-	
vede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle	
condizioni stabilite nel presente Accordo aggiuntivo.	
4. Al fine di monitorare l'andamento del raggiungimento degli obiettivi	
prefissati di riduzione progressiva della mobilità passiva extraregiona-	
le e dei tempi di attesa, di cui ai commi precedenti, l'Azienda, in rac-	
cordo con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e	
ARCS, definirà strumenti e metodi di verifica.	
5. L'Azienda partecipa ai tavoli di confronto di cui all'Accordo regio-	
nale per ogni aspetto di competenza, al fine di contribuire alla valuta-	
zione dell'efficacia della progettualità oggetto del presente Accordo	
aggiuntivo. Qualora sulla base dei dati oggettivi rilevati, come previsto	
nell'Accordo regionale, emerga una parziale o totale inefficacia della	
progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo, avendo partico-	
lare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione	
progressiva dei tempi di attesa e della connessa mobilità passiva ex-	
traregionale, la Regione, previo confronto con gli erogatori privati ac-	
creditati, potrà adottare le necessarie azioni e determinazioni volte a	
rimodulare, limitare e/o sospendere la medesima progettualità ed il re-	
Pag. <b>7</b> di <b>10</b>	

lativo finanziamento.	
Articolo 5	
Liquidazione del corrispettivo	
Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti presta-	
zioni e, precisamente:	
a. quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG;	
b. quelle non ricomprese nelle tipologie prestazionali individuate	
analiticamente al precedente art. 3;	
c. quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e	
nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente	
art. 3, superano per valore economico le risorse attribuite;	
d. quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite	
al precedente art. 4.	
2. L'attività oggetto del presente Accordo aggiuntivo deve essere	
oggetto di fatturazione separata con chiara evidenza della residenza	
dell'utente. La fattura deve riportare la seguente causale: "Progettuali-	
tà recupero fuga extraregionale 2022".	
3. Le fatture sono liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.	
Articolo 6	
Decorrenza e durata	
Il presente Accordo aggiuntivo ha durata annuale e concerne il	
periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022, producendo i suoi effetti	
anche retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione.	
2. La validità del presente Accordo aggiuntivo è condizionata alla	
Pag. <b>8</b> di <b>10</b>	
. sign of sin 10	

permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della	
Struttura.	
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo aggiuntivo, a far da-	
ta dal 01/01/2022 cessa di produrre effetti l'Accordo aggiuntivo per	
l'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale	
valido per il triennio 2021-2023 sottoscritto tra le parti in data	
30/11/2021, prot. n. 179184-P/GEN/ASUFC, fermi restando gli effetti	
prodotti in merito alle prestazioni già rese nel corso dell'annualità	
2021.	
4. Il presente Accordo aggiuntivo è trasmesso in copia digitale alla	
Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.	
Articolo 7	
Modifiche contrattuali e condizione risolutiva	
1. Ai sensi di quanto disposto dagli Accordi regionali, il presente	
Accordo aggiuntivo può essere modificato o risolversi nel caso in cui	
l'Amministrazione regionale si pronunci in merito alla parziale o totale	
inefficacia della progettualità finalizzata alla limitazione della mobilità	
inefficacia della progettualità finalizzata alla limitazione della mobilità extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conse-	
extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conse-	
extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conse- guente rimodulazione, limitazione o sospensione del relativo finan-	
extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conse- guente rimodulazione, limitazione o sospensione del relativo finan- ziamento.	
extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conseguente rimodulazione, limitazione o sospensione del relativo finanziamento.  2. Restano fermi gli effetti prodotti in merito alle prestazioni già	
extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conseguente rimodulazione, limitazione o sospensione del relativo finanziamento.  2. Restano fermi gli effetti prodotti in merito alle prestazioni già eseguite.	
extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conseguente rimodulazione, limitazione o sospensione del relativo finanziamento.  2. Restano fermi gli effetti prodotti in merito alle prestazioni già eseguite.  3. Le clausole del presente Accordo aggiuntivo possono essere	

legge, statale o regionale nonché per effetto di eventuali specifici	
provvedimenti o indirizzi regionali aventi ad oggetto gli Accordi regio-	
nali.	
Articolo 8	
Norma di rinvio	
Per quanto non disciplinato in maniera specifica dal presente Ac-	
cordo aggiuntivo si applicano in quanto compatibili le clausole contrat-	
tuali contenute nell'Accordo annuale 2022.	
Per l'Azienda Sanitaria Per la Struttura	
Universitaria Friuli Centrale II legale rappresentante p.t.	
II Direttore Generale	
Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti dell'art.	
7.	
Per l'Azienda Sanitaria Per la Struttura	
Universitaria Friuli Centrale II legale rappresentante p.t.	
Il Direttore Generale	
Pag. <b>10</b> di <b>10</b>	